

***MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI  
PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO***

Emanato con D.R. n. 15308 del 19 gennaio 2017  
Pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo 31 gennaio 2017  
In vigore dal 1° febbraio 2017

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” in conformità a quanto disposto dall’art. 111 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e dall’art. 15, comma 2, della Legge 18.3.1958, n. 311.

### **Art. 2**

#### **Requisiti e procedura per il conferimento del titolo**

1. L’Università degli Studi di Milano – Bicocca (d’ora innanzi Università) può proporre il conferimento del titolo di “Professore Emerito” ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità. Il titolo di “Professore Onorario” potrà essere conferito ai professori ordinari che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

2. La proposta di conferimento del titolo è avanzata dal Dipartimento di ultima afferenza del docente con deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella composizione ristretta ai professori di prima fascia.

3. La proposta deve essere adeguatamente motivata tenuto conto della considerazione delle opere da parte della comunità accademica, della diffusione e continuità della sua produzione scientifica, nonché degli incarichi di particolare prestigio ricoperti dall’interessato.

4. La delibera del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Senato Accademico che valuterà le proposte tenendo conto dei seguenti criteri:

- **aver prestato la maggior parte degli anni di ruolo come professore ordinario, di cui al comma 1, a tempo pieno e in servizio presso l’Università di Milano - Bicocca;**
- il prestigio scientifico e tecnico con particolare riguardo alla visibilità internazionale;
- l’impegno nelle attività istituzionali nell’Università;
- la copertura di importanti incarichi di tipo istituzionale.

5. Le delibere del Senato Accademico e del Dipartimento sono trasmesse al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.

### **Art. 3**

#### **Attività di ricerca e di didattica**

1. Il Professore Emerito od Onorario può continuare a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l’Università, e può ricoprire l’incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.

2. Al Professore Emerito od Onorario possono essere attribuiti incarichi di insegnamento.

### **Art. 4**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.